



News per i Clienti dello studio

N. 16
Dell 25 luglio 2025

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Lo scadenziario di Agosto 2025

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il **mese di Agosto 2025** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.

Le scadenze di Agosto 2025

2 agosto 2025, sabato

Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Dati aggregati operazioni

Data: 2 agosto 2025

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione *on-line*: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela.

Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa.

Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo:

- relative alla prestazione di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica;
- effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;
- ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini.

Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con:

- gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d'Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;
- gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia di adeguata verifica della clientela;
- la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari.

3 agosto 2025, domenica

Libretto famiglia - Comunicazione dati prestazioni di lavoro occasionale

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Utilizzatori del Libretto famiglia

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale l'utilizzatore deve comunicare all'INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente.

Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività professionali o d'impresa, con riferimento a:

- piccoli lavori domestici;
- assistenza domiciliare di bambini e anziani;
- insegnamento supplementare.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi.

5 agosto 2025, martedì

Imposta sugli intrattenimenti - Titoli di ingresso e abbonamenti - Annotazione nel prospetto

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare sull'apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente.

Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario.

I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate [20.11.2002](#).

Sponsorizzazioni sportive terzo trimestre 2023 - Credito d'imposta - Presentazione dell'istanza

Adempimento: Domanda di agevolazione

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per presentare le istanze per accedere al credito d'imposta riservato ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che ha sostituito il precedente Registro CONI) operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'[art. 85](#) comma 1 lettere a) e b) del TUIR, relativi al

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Il contributo, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, è pari al 50% delle spese per gli investimenti effettuati a decorrere dall'1.7.2023 e fino al 30.9.2023.

13 agosto 2025, mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU) - Bimestre luglio-agosto - Secondo versamento

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Secondo versamento del PREU:

- per il periodo contabile luglio-agosto;
- pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 del TULPS.

In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

14 agosto 2025, giovedì

Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Comunicazione codici fiscali dei figli con applicativo INPS - Inizio

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Lavoratori

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Inizia la possibilità per le lavoratrici madri di poter comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, qualora l'agevolazione sia stata esposta per la prima volta nel flusso UniEmens di competenza giugno 2025.

L'invio può avvenire infatti decorsi 45 giorni dalla fine del mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto nei flussi UniEmens, per la prima volta, i codici relativi all'esonero in oggetto.

L'adempimento riguarda le lavoratrici:

- che già fruiscono dell'esonero;
- per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

Isopensione - Versamento della provvista anticipata mensile

Tributo: Provvista anticipata mensile

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all'esodo anticipato. In particolare:

- prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all'art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. "Isopensione");
- assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all'art. 26 del DLgs. 148/2015.

Tali prestazioni sono infatti gestite dall'Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro.

Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente.

15 agosto 2025, venerdì

Antiriciclaggio - Comunicazione alla UIF - Movimentazioni di denaro contante

Tributo: Antiriciclaggio

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) - le comunicazioni contenenti i dati relativi:

- a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;
- eseguite nel secondo mese precedente;
- a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa.

Fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi - Emissione

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per emettere le fatture relative:

- alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;
- alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex [art. 7-ter](#) del DPR 633/72;
- alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente;
- alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.

19 agosto 2025, martedì

Pensionati residenti all'estero - Accertamento esistenza in vita o riscossione rata

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Pensionati

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine entro il quale i pensionati residenti nel Continente americano, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi dovranno riscuotere personalmente la rata di agosto 2025 presso le agenzie Western Union del Paese di residenza, ovvero produrre l'attestazione in vita.

Il termine si riferisce ai pensionati sopra richiamati che non abbiano fatto pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15.7.2025.

20 agosto 2025, mercoledì

Addizionale del 10% per il settore finanziario - Bonus e stock options corrisposti a dirigenti e amministratori - Versamento

Tributo:

Addizionale del 10%

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Soggetti operanti nel settore finanziario

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè:

- ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all'estero);
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori).

L'aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall'applicazione dell'IRPEF ordinaria. L'addizionale è trattenuta dal sostituto d'imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell'erogazione della parte del premio che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l'addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata dell'acconto per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

L'acconto dell'addizionale comunale è:

- pari al 30% dell'addizionale determinata sulla base del reddito imponibile e dell'aliquota (ed eventuale soglia di esenzione) dell'anno precedente;
- trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate e non oltre il mese di novembre.

Addizionali comunali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Tributo: Addizionali comunali IRPEF

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale comunale è determinata applicando l'aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento dei conguagli per cessazione rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Tributo: Addizionali regionali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Addizionali regionali all'IRPEF - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Tributo: Addizionali regionali IRPEF

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai congruati di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Agenti e rappresentanti - Versamento all'ENASARCO dei contributi dovuti sulle provvigioni - Trimestre aprile-giugno

Tributo: Contributi ENASARCO

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno.

Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate. L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:

- 8,5% a carico del proponente;
- 8,5% a carico dell'agente.

Il proponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui.

Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui.

Artigiani - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Seconda rata

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti obbligati: Artigiani

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, il contributo dovuto per l'anno 2025 è pari a 4.460,64 euro.

Artigiani – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento prima o unica rata, seconda o terza rata

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Artigiani

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli artigiani, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4%), della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento dell'unica o della prima rata per i soggetti che beneficino della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

In genera, l'adempimento riguarda gli artigiani titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

Associanti in partecipazione - Versamento dei contributi alla Gestione separata INPS

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Associanti in partecipazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% dell'associato e il versamento avviene ad opera dell'associante.

Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione).

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Autofatture di acquisto intracomunitarie - Operazioni effettuate nel mese di maggio 2025

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di luglio 2025 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2025.

Autofatture integrative di acquisto intracomunitarie - Emissione

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.

Avviamento commerciale e contributi pubblici - Compensi - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte:

- del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;
- del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

Borse di studio e assegni - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Cedolare secca sulle locazioni - Versamento rateale - Soggetti senza partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Maggiorazione 0,4%

Tributo: Cedolare secca sulle locazioni

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte di soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio, della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi e con la maggiorazione dello 0,4%.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal mese di scadenza.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Cedolare secca sulle locazioni - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno

Data: 20 agosto 2025

Tributo: Cedolare secca sulle locazioni

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno, della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal mese di scadenza.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Cedolare secca sulle locazioni - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Maggiorazione 0,4%

Tributo: Cedolare secca sulle locazioni

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio, della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi e con la maggiorazione dello 0,4%.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal mese di scadenza.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente - Registrazione delle fatture

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese.

Collaboratori coordinati e continuativi - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.

Il contributo è ripartito tra:

- committente (2/3);
- collaboratore (1/3).

Il versamento dell'intero contributo è a carico del solo committente.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Commercianti - Versamento dei contributi previdenziali sul minimale di reddito - Seconda rata

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti obbligati: Commercianti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale versare la prima rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per i commercianti, il contributo dovuto per l'anno 2025 è 4.549,70 euro.

Commercianti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento prima o unica rata, seconda o terza rata

Tributo: Contributi INPS artigiani e commercianti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Commercianti

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento dell'unica o della prima rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

L'adempimento riguarda i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Trasmissione dei dati tramite Sdi

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.

Il file XML trasmesso al Sdi deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. [374343](#).

Consulenti del Lavoro - ENPACL – Versamento contributi spontanei in acconto

Tributo: Contributi ENPACL

Soggetti obbligati: Consulenti del lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli iscritti all'ENPACL possono effettuare versamenti spontanei in acconto, ovverosia anticipi della contribuzione soggettiva e integrativa.

Contratti di appalto di opere o servizi - Corrispettivi dovuti per prestazioni - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi:

- effettuate nell'esercizio di impresa;
- oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'[art. 67](#) co. 1 lett. i) del TUIR.

Il condominio committente, in qualità di sostituto d'imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'appaltatore percipiente.

La disciplina prevede inoltre che:

- il condominio, in qualità di sostituto d'imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;
- il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all'atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese.

Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l'irrogazione di sanzioni poiché:

- detta condotta non arreca alcun pregiudizio all'Erario;
- la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

-

Contratti di locazione breve - Corrispettivi lordi - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Intermediari immobiliari

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.

L'[art. 4](#) co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21%, a titolo di acconto, ove:

- incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi;
- o intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

La ritenuta va operata all'atto del pagamento al locatore. Ne deriva che:

- l'intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;
- ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l'obbligo di ritenuta.

La ritenuta deve essere operata sull'importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve.

Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

- nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;
- nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
- nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili.

Contribuenti "supersemplificati" - Proventi commerciali - Annotazione nel prospetto riepilogativo

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Associazioni senza scopo di lucro

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa:

- nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;
- nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;
- nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l'altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il prospetto, il volume d'affari e i beni ammortizzabili.

Contribuenti con ISA - Modello REDDITI - Versamento saldo ed eventuale primo acconto con maggiorazione 0,4%

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Società di persone, Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro:

- delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Il termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall'art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRAP - Versamento con maggiorazione 0,4% - Soggetti "solari"

2025 Tributo:

IRAP

Adempimento:

Versamento

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro:

- delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Il termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall'art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRES - Versamento con maggiorazione 0,4% - Soggetti "solari"

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro:

- delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Il termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall'art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0,4%.

Contribuenti con ISA - Saldo e acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, tassazione separata, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Versamento con maggiorazione 0,4%

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Persone fisiche

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi":

- delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Il termine ordinario del 30.6.2025 è stato prorogato al 21.7.2025 dall'art. 13 del DL 84/2025; il versamento può essere effettuato entro il 20.8.2025 applicando la maggiorazione dello 0,4%.

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli [artt. 5](#) e [116](#) del TUIR.

Contribuenti minimi - Versamento IVA relativa a operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Contribuenti minimi

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di luglio.

Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
- acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;
- acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72.

Contributo TFR - Versamento al Fondo Tesoreria

Tributo: Quote TFR Fondo Tesoreria

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Sono tenuti al versamento i datori di lavoro:

- del settore privato;
- con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).

Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media:

- annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;
- dell'anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006.

L'importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione.

I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione.

Fatture di acquisto intracomunitarie - Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Registrazione nel documento riepilogativo

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.

Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'imponibile complessivo;
- l'IVA distinta per aliquota.

Fatture emesse - Annotazione nell'apposito registro

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Imposta sugli intrattenimenti e IVA - Pagamento degli importi dovuti

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente.

I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati:

- all'imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;
- nonché all'IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l'imposta sugli intrattenimenti.
-

Giornalisti - Denuncia contributiva mensile – Trasmissione all'INPGI

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all'INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l'attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Giornalisti - Denuncia contributiva mensile alla CASAGIT

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno).

Giornalisti - Versamento contributi alla CASAGIT

Tributo: Contributi CASAGIT

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di lavoro subordinato.

Giornalisti - Versamento contributi all'INPGI

Tributo: Contributi INPGI

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all'INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l'attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3).

Infermieri - Imposta sostitutiva sugli straordinari - Versamento

Tributo: Imposta sostitutiva

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro (sostituto d'imposta) può effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali (comunale e regionale) del 5% per i compensi per lavoro straordinario erogati nel mese precedente agli infermieri.

L'imposta sostitutiva riguarda:

- gli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale;
- i compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2.11.2022.

-

Interessi e altri redditi di capitale - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex [art. 44](#) del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili.

La nozione di "impiego di capitale" presuppone la natura finanziaria di quest'ultimo. Qualora i beni "impiegati" abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza.

Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi.

I sostituti d'imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta:

- del 26% sugli interessi ed altri proventi;
- del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;
- del 26% sugli altri redditi di capitale.

Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale:

- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

all'[art. 26](#) co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;

- le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all'[art. 26](#) co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti.

IVA - Liquidazione e versamento

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione dell'IVA relativa al mese di luglio e versamento dell'IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra:

- l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;
- l'ammontare dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese.

La disciplina prevede che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.

IVA - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025.

IVA - Mese di giugno - Regularizzazione del versamento

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di giugno, la cui scadenza del termine era il 16.7.2025.

IVIE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno

Tributo: IVIE

Soggetti obbligati: Enti non commerciali, Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno, della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal mese di scadenza.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

IVIE - Versamento rateale - Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Maggiorazione 0,4%

Tributo: IVIE

Soggetti obbligati: Enti non commerciali, Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte di soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio, della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi e con la maggiorazione dello 0,4%.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal mese di scadenza.

Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Gli interessi per la rateizzazione sono dovuti nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).

Lavoratori agili - Invio comunicazione di inizio o proroga

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Agenzie di somministrazione

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono trasmettere la comunicazione di smart working di:

- inizio periodo della prestazione in modalità agile;
- proroga.

In particolare, le suddette comunicazioni devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro entro il giorno 20 del mese

successivo all'inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.

Lavoratori autonomi occasionali - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Lavoratori dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi ex ENPALS all'INPS

Tributo: Contributi INPS ex ENPALS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP).

Lavoratori dipendenti - Versamento dei contributi previdenziali all'INPS

Tributo: Contributi INPS lavoratori dipendenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo:

- è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;
- è determinato applicando l'aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all'imponibile previdenziale;
- è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore).

Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l'importo dei contributi da versare.

Lavoratori in somministrazione - Invio comunicazione obbligatoria

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Agenzie di somministrazione

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine entro il quale le agenzie di somministrazione devono comunicare telematicamente i dati relativi ai rapporti di lavoro instaurati, trasformati e cessati relativi al mese precedente.

In particolare, l'agenzia di somministrazione è tenuta a comunicare:

- l'inizio del rapporto di lavoro non contestuale alla missione;
- l'inizio del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- la trasformazione del rapporto di lavoro in costanza di missione;
- Il trasferimento del lavoratore in missione;
- la cessazione del rapporto di lavoro contestuale alla missione;
- la cessazione del rapporto di lavoro in assenza di missione;
- la cessazione anticipata della missione.

Lavoratori marittimi - Invio comunicazione obbligatoria

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Datori di lavoro marittimo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario, deve effettuare la comunicazione telematica di assunzione diretta di personale marittimo.

Inoltre, entro tale termine, devono essere effettuate le seguenti comunicazioni:

- comunicazione di cessazione della gente di mare;
- comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
- comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del personale che a vario titolo presta servizio a bordo di una nave;
- comunicazione di proroga e trasformazione dei rapporti di lavoro di entrambe le categorie sopra indicate;
- comunicazione unica.

La comunicazione deve essere predisposta per il tramite del servizio informatico UNIMARE entro 20 giorni del mese successivo alla data di imbarco o sbarco.

L'obbligo riguarda in particolare:

- gli armatori;
- le società di armamento.

Lavoratori sportivi – Versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS

Tributo: Contributi INPS

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell'INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente.

Al Fondo sono iscritti:

- i lavoratori subordinati dell'area del dilettantismo e del professionismo;
- gli autonomi e i co.co.co. dell'area del professionismo.

L'obbligo contributivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore.

Lavoro intermediato da piattaforme digitali - Invio comunicazione obbligatoria

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i committenti devono comunicare i dati necessari in caso di lavoro intermediato da piattaforme digitali. Il DM 23.2.2022 ha definito:

- piattaforme di lavoro digitale, i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, condizionano le modalità di esecuzione di una prestazione di lavoro;
- lavoro intermediato da piattaforma digitale, la prestazione di lavoro, compresa quella di natura intellettuale, intermediata da una piattaforma digitale che ne condiziona le modalità di esecuzione, indipendentemente dalla qualificazione contrattuale del rapporto di lavoro e dal luogo di svolgimento della prestazione.

Resta fermo il termine di comunicazione preventiva per le ipotesi di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa.

Lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – Collaborazioni coordinate e continuative – Versamento dei contributi alla Gestione separata INPS

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell'obbligo anche:

- le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all'art. 37 del DLgs. 36/2021;
- i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita.

Per i co.co.co., l'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore. L'aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al:

- 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);
- 25% (aliquota IVS), se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sono previste anche le seguenti agevolazioni:

- le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;
- fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro).

Mance del personale dei settori alberghiero e della ristorazione – Versamento imposta sostitutiva

2025 Tributo:

Imposta sostitutiva

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il sostituto d'imposta deve versare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori nel mese precedente.

L'imposta è applicata:

- entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro;
- solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 75.000 euro nel periodo d'imposta precedente.

Modello REDDITI - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Società di persone, Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia - Trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

- dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
- in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

- le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

Operazioni fatturate nel mese precedente - Annotazione nei registri o nel prospetto riepilogativo

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Enti non commerciali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente:

- nei registri previsti ai fini IVA;
- ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati" (regime attualmente abrogato).

Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

Persone fisiche in regime forfetario - IVA - Versamento relativo alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Contribuenti forfetari

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese di luglio.

I soggetti che applicano il regime forfetario mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti a:

- assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta, emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Nello specifico, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le prestazioni di servizi di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;
- per gli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000,00 euro ovvero quelli effettuati successivamente al superamento della stessa nell'anno in corso, nonché quelli effettuati

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;

- per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori dell'imposta (es. acquisti in reverse charge - circ. [14/2015](#), § 7).

Pescatori autonomi - Versamento del contributo mensile

Tributo: Contributi INPS pescatori autonomi

Soggetti obbligati: Pescatori autonomi

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche non associati in cooperativa, devono effettuare il versamento del contributo INPS relativo al mese precedente.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla L. 250/58 e, pertanto, sono tenuti a versare un contributo mensile calcolato sul salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Premi di lavoratori del settore privato - Premi di produttività - Versamento dell'imposta sostitutiva

Tributo: Imposta sostitutiva premi di produttività

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i sostituti d'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a premi di risultato o a partecipazione agli utili dell'impresa.

Per le somme erogate nel corso degli anni 2025, 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%. Destinatari dell'agevolazione sono i lavoratori del settore privato:

- con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato (compresi i somministrati);
- titolari, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- le somme devono essere erogate "in esecuzione" dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del DLgs. 81/2015;
- nel periodo congruo deve essere stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Premi e vincite - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.

Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nella misura del:

- 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza;
- 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe;
- 25% in ogni altro caso.

Premio INAIL – Versamento della terza rata del premio dovuto in autoliquidazione

Tributo: Premi INAIL

Soggetti obbligati: Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale gli artigiani sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della terza rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.

L'adempimento riguarda gli artigiani che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

Produttori e importatori di imballaggi - Conai - Liquidazione contributo e invio telematico dichiarazioni luglio 2025

2025 Tributo:

Contributo CONAI

Soggetti obbligati:

Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di luglio 2025.

La dichiarazione può essere presentata con periodicità:

- annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale;
- trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro;
- mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 31.000,00 euro.

È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale.

Professionisti – Saldo e acconto contributi INPS – Versamento prima o unica rata, seconda o terza rata

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4%) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 30.6.2025) del:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- saldo dei contributi per l'anno precedente;
- primo acconto dei contributi per l'anno in corso.

L'adempimento riguarda anche il versamento dell'unica o della prima rata per i soggetti che beneficiano della proroga al 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) ex art. 13 del DL 84/2025 o il versamento della seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata il 21.7.2025. Trattasi dei soggetti che

- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario (di cui alla L. 190/2014) o di vantaggio (di cui all'art. 27 co. 1 del DL 98/2011).
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Provvigioni - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF). La disciplina prevede che:

- i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

La relativa base imponibile è diversa a seconda che, nell'esercizio della propria attività, l'agente, mediatore, ecc.:

- non si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal [DM 16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni);
- si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi (secondo la definizione fornita dal [DM 16.4.83](#)): in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni).

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti.

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.

Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. [67](#) co. 1 lett. 1) del TUIR.

La disciplina prevede che:

- i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro;
- se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo;
- il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Redditi di lavoro dipendente - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).

I sostituti d'imposta devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

Ritenute e addizionali - Mese di aprile - Regolarizzazione del versamento

Tributo: Ritenute alla fonte

Adempimento: Ravvedimento

operoso Soggetti obbligati:

Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025.

Ritenute e addizionali - Mese di giugno - Regularizzazione versamento

Tributo: Ritenute alla fonte

Adempimento: Ravvedimento

operoso Soggetti obbligati:

Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali del mese di giugno, la cui scadenza del termine era il 16.7.2025.

Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"

2025 Tributo:

Rateizzazione IRAP

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale degli importi dovuti a saldo o in acconto

2025 Tributo:

Rateizzazione IRAP

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo e acconto IRES - Versamento rateale degli importi dovuti - Soggetti "solari"

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi

2025. Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo e acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, tassazione separata, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Versamento rateale

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 13 del DL 84/2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2025.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Saldo IVA relativo al 2024 - Versamento rateale

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2024, risultante dalla dichiarazione IVA 2025. L'adempimento riguarda nello specifico:

- la sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 17.3.2025;
- la terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2025 (con la maggiorazione dell'1,6%);
- la seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 21.7.2025 (con la maggiorazione dell'1,6%);
- la seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2025 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6%).

Il saldo IVA risultante dalla dichiarazione può essere versato in forma rateale corrispondendo l'interesse annuo del 4% (0,33% mensile). Gli interessi sono calcolati in modo forfetario, a prescindere dal giorno effettivo di versamento, considerando il numero dei giorni che intercorrono tra la scadenza della prima rata e le successive. Il computo dei giorni è effettuato in base all'anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni).

Il pagamento avviene in rate mensili di pari importo e la rateazione deve completarsi entro il 16 dicembre.

Scontrini e ricevute fiscali - Annotazione sul registro dei corrispettivi

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'[art. 6](#) co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRAP - Versamento rateale

2025 Tributo:

Rateizzazione IRAP

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi, senza la maggiorazione dello 0,4%.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;
- con riferimento alla dichiarazione IRAP

2025. Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Soggetti "solari" che approvano il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - Saldo e acconto IRES - Versamento rateale

Tributo: Rateizzazione imposte da modello REDDITI

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'[art. 2364](#) co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2024 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi, senza la maggiorazione dello 0,4%.

L'adempimento riguarda nello specifico:

- la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2024 ed eventuale primo acconto per l'anno 2025 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2025;
- con riferimento alla dichiarazione dei redditi

2025. Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 30.6.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2025 ed entro il 31.7.2025 in seconda convocazione.

Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, a decorrere dal giorno di scadenza del versamento in unica soluzione.

Il pagamento deve essere completato entro il 16.12.2025.

Soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi - IVA - Liquidazione e versamento

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime mensile

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione dell'IVA relativa al mese di luglio e versamento dell'IVA a debito facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di giugno, da parte dei soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi.

I contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità:

- ne danno comunicazione nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata;
- possono fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica. La disciplina prevede che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.

Soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione - Dichiarazione precompilata dall'ADM - Validazione e versamento dell'imposta

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per corrieri espressi, operatori postali e altri soggetti che si avvalgono del regime speciale per l'IVA all'importazione, per validare la dichiarazione precompilata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativa alle importazioni di beni effettuate nel mese precedente:

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro, la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in Italia, per le quali non è applicato il regime speciale "IOSS";
- presentati in Dogana per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'IVA;
- sulla base delle spedizioni effettivamente consegnate.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Imposta sugli intrattenimenti e IVA forfetaria - Versamento

Tributo: Imposta sugli intrattenimenti

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Imprese

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento, in relazione alle attività di intrattenimento svolte nel mese precedente:

- dell'imposta sugli intrattenimenti;
- dell'IVA forfetaria connessa alla suddetta imposta.

Il particolare regime IVA relativo alle attività di intrattenimento è caratterizzato da:

- applicazione dell'IVA sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- versamento dell'IVA con le stesse modalità e termini dell'imposta sugli intrattenimenti.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia al 26.11.2022 - Versamenti sospesi - Versamento rateale

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti che alla data del 26.11.2022 avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, per effettuare il versamento della rata in relazione ai versamenti sospesi, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023.

Ai sensi dell'[art. 1](#) co. 1 del DL 186/2022, sono sospesi i termini, in scadenza dal 26.11.2022 al 30.6.2023:

- dei versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[art. 29](#) del DL 78/2010;
- relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operati in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'[art. 30](#) del DL 78/2010.

La sospensione si applica anche agli atti di cui all'[art. 9](#) co. da 3-bis a 3-sexies del DL 16/2012, vale a dire agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, alle ingiunzioni di cui al regio decreto [639/1910](#) emesse dagli enti territoriali, e agli atti di cui all'[art. 1](#) co. 792 della L. 160/2019.

Soggetti in regime di "risparmio amministrato" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva

Tributo: Imposta sostitutiva capital gain

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".

Il regime del risparmio amministrato è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni e prevede:

- la tassazione in base al realizzo, per ciascuna operazione, dei redditi diversi, con applicazione, da parte dell'intermediario, dell'imposta sostitutiva;
- la possibilità di compensare le plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo stesso intermediario e di riportare a nuovo le eccedenze negative;
- la non applicabilità alle plusvalenze che devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, vale a dire quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società non quotate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale, sia interno che esterno, assicurando in tal modo l'anonimato al contribuente.

L'esercizio dell'opzione è effettuato mediante una comunicazione scritta che il contribuente rilascia all'intermediario contestualmente al conferimento dell'incarico di custodia e amministrazione e all'apertura del deposito o conto corrente.

Per quanto riguarda i rapporti in essere, l'esercizio dell'opzione deve essere fatto:

- mediante apposita dichiarazione sottoscritta, comunicata agli intermediari;
- anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta dal contribuente è effettuata dall'intermediario.

Sulle plusvalenze derivanti da attività finanziarie rientranti nel regime del "risparmio amministrato" si applica l'imposta sostitutiva di cui all'[art. 5](#) del DLgs. 21.11.97 n. 461 che, attualmente, è pari al 26%.

Qualora l'intermediario non sia in possesso dei dati e delle informazioni necessari per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, deve richiederli al contribuente anteriormente all'effettuazione delle operazioni.

Il contribuente è tenuto a comunicare all'intermediario i dati e le informazioni richiestegli:

- consegnando la relativa documentazione, anche in copia;
- oppure, in mancanza di documentazione, rilasciando una dichiarazione sostitutiva.

Se il contribuente non adempie alle richieste, l'intermediario deve sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a quando non ottiene i dati e le informazioni necessari.

Soggetti in regime di "risparmio gestito" - Capital gain - Versamento dell'imposta sostitutiva

Tributo: Imposta sostitutiva capital gain

Adempimento: Versamento

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Banche, Intermediari finanziari, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.

Il regime del "risparmio gestito" è un regime opzionale di tassazione delle plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni che può essere utilizzato, su opzione, da chi conferisce ad un intermediario abilitato l'incarico di gestione individuale di masse patrimoniali.

Le caratteristiche di questo regime sono:

- l'esclusione del risultato di gestione dall'assoggettamento alle imposte sui redditi;
- la tassazione, sulla base del principio della maturazione, dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria imputati al patrimonio gestito;
- l'esclusione dal risultato di gestione degli altri redditi che devono concorrere a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- la determinazione algebrica del risultato netto assoggettabile all'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario, con conseguente compensazione tra componenti positivi (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e negativi (minusvalenze e spese);
- il riporto a nuovo dei risultati negativi di gestione;
- l'esclusione dal monitoraggio fiscale.

Il contribuente esercita l'opzione di "risparmio gestito" con comunicazione all'intermediario sottoscritta:

- contestualmente al conferimento dell'incarico di gestione individuale di patrimoni;
- ovvero anteriormente all'inizio del periodo d'imposta, per i rapporti in essere.

L'imposta sostitutiva è applicata dall'intermediario sul risultato netto maturato della gestione individuale delle masse patrimoniali, comprensivo sia delle plusvalenze o guadagni (redditi diversi) che dei redditi di capitale, indipendentemente dalla loro percezione, ed è pari al 26%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito dall'intermediario gestore:

- entro il 16 febbraio dell'anno successivo;
- entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di revoca del mandato di gestione.

L'importo dell'imposta sostitutiva da versare è prelevato dal patrimonio della gestione; a tali fini, il gestore può effettuare i disinvestimenti necessari, salvo che il contribuente fornisca direttamente le somme necessarie.

Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Liquidazione e versamento IVA - Trimestre aprile-giugno

Data: 20 agosto 2025

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime trimestrale

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre aprile-giugno, senza maggiorazione di interessi.

Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.

La disciplina prevede che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Soggetti in regime trimestrale per "natura" - Regularizzazione del versamento IVA - Trimestre gennaio- marzo

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime trimestrale

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025.

Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.

Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Liquidazione e versamento - Trimestre aprile-giugno

Tributo: IVA

Adempimento: Versamento

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime trimestrale

Descrizione dell'adempimento:

Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

La disciplina prevede che:

- se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo;
- il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 novembre, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.

Possono optare per il versamento dell'IVA con cadenza trimestrale i soggetti passivi che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore alle soglie individuate dall'[art. 7](#) del DPR 542/99.

Ai sensi dell'[art. 14](#) co. 11 della L. 183/2011, si applicano gli stessi limiti fissati con riguardo al regime di contabilità semplificata dunque, a decorrere dall'1.1.2023 ex [art. 1](#) co. 276 della L. 197/2022:

- 500.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.

In presenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati possono esercitare l'opzione dandone comunicazione nella relativa dichiarazione IVA annuale.

I presupposti concernenti il volume d'affari devono essere verificati con riferimento all'anno precedente l'opzione; i soggetti che intendono optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta a partire dal primo anno di attività verificano i presupposti con riferimento al volume d'affari presunto per tale anno.

Soggetti in regime trimestrale per opzione - IVA - Regularizzazione del versamento - Trimestre gennaio-marzo

Tributo: IVA

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA in regime trimestrale

Descrizione dell'adempimento:

Regularizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2025.

Sostituti d'imposta con massimo 5 dipendenti – Comunicazione dati aggiuntivi con modello F24 – Ritenute redditi di lavoro dipendente e autonomo

Adempimento: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale il sostituto d'imposta (con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente) deve trasmettere i dati aggiuntivi delle ritenute e trattenute sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, relative al mese precedente, mediante il nuovo modello denominato "PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE" da trasmettere in occasione dell'invio del modello F24 (in alternativa alla presentazione del modello 770).

La nuova procedura può essere utilizzata dai sostituti d'imposta che hanno esercitato tale facoltà tramite comportamento concludente e che:

- corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97;
- al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

Spedizionieri doganali - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sui compensi erogati nel mese precedente agli spedizionieri doganali non aventi un rapporto di lavoro subordinato. In particolare il versamento riguarda i soggetti che effettuano la prestazione nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

Spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici - Bonifici di pagamento - Versamento delle ritenute operate

2025 Tributo:

Ritenute alla fonte

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati:

Banche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta.

Si opera una ritenuta dell'11% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti.

Tobin tax - Versamento dell'imposta

2025 Tributo: Tobin

tax Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Notai, Persone fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie relativa:

- ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti;
- ai contratti derivati e ai titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra;
- alle "operazioni ad alta frequenza",

effettuati nel mese precedente.

I notai sono responsabili per il pagamento solo nel caso in cui intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni.

Venditori a domicilio - Versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS

Tributo: Contributi INPS Gestione separata

Soggetti obbligati: Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sul 78% delle provvigioni erogate, per vendite a domicilio, nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.

I contributi sono a carico:

- dell'impresa mandataria (2/3);
- dell'incaricato (1/3).

L'obbligo di versamento della contribuzione è posto in capo alle imprese mandatarie.

Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall'INPS con apposita circolare e differiscono secondo l'eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore.

25 agosto 2025, lunedì

Datori di lavoro agricolo - Presentazione della denuncia delle retribuzioni all'ENPAIA

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:

- i dirigenti;
- i quadri e gli impiegati agricoli.
-

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli impiegati agricoli all'ENPAIA

2025 Tributo:

Contributi ENPAIA

Adempimento:

Versamento

Soggetti obbligati: Datori di lavoro agricolo

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:

- i dirigenti;
- i quadri e gli impiegati agricoli.

Il contributo è determinato applicando la percentuale stabilita dall'ente sulla retribuzione del mese di competenza. Le aliquote da applicare sono pari a:

- 12% per i dirigenti (di cui 2,5% a carico del lavoratore);
- 11% per i quadri e gli impiegati (di cui 2% a carico del lavoratore).

Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'ente un'addizionale nella misura del 4% sull'importo dei contributi stessi.

Elenchi INTRASTAT - Mese di luglio - Presentazione telematica

Adempimento: Elenchi INTRASTAT

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'[art. 41-bis](#) del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-*bis*) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

Elenchi INTRASTAT - Presentazione telematica - Soggetti che nel mese di luglio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale

Adempimento: Elenchi INTRASTAT

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di luglio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio.

I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:

- cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 *bis*), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 *quater*) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'[art. 41-bis](#) del DL 331/93 (modello INTRA-1 *sexies*);
- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-*bis*) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'[art. 7-ter](#) del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 *quater*), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.

Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare.

28 agosto 2025, giovedì

Prelievo erariale unico (PREU) - Bimestre luglio-agosto - Terzo versamento

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Terzo versamento del PREU:

- per il periodo contabile luglio-agosto;
- pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

I soggetti interessati sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all'[art. 110](#) co. 6 del TULPS.

In caso di temporanea situazione di difficoltà, può essere presentata istanza di rateizzazione all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

29 agosto 2025, venerdì

Definizione delle liti pendenti - Versamento rateale degli importi dovuti

Adempimento: Definizione delle pendenze tributarie

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:

- attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio.

La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione con crediti disponibili, di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

Modello REDDITI - Saldo e primo acconto - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Società di persone, Società semplici

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

Operazioni extra-conto - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria

Adempimento: Comunicazione all'Anagrafe tributaria

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese di luglio 2025, riguardanti:

- le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo;
- i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. [176227](#), modificando il provv. 29.2.2008, n. [31934](#), ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.

Con riferimento al mese di agosto, cadendo il 31.8.2025 di domenica, il termine è anticipato al 29.8.2025. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

Rapporti di tipo continuativo - Comunicazione dei dati all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe tributaria

Adempimento: Comunicazione all'Anagrafe tributaria

Soggetti obbligati: Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie

Descrizione dell'adempimento:

Termine per effettuare la trasmissione in via telematica, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi

all'instaurazione di nuovi rapporti di tipo continuativo, nonché relative variazioni e cessazioni, intervenute nel mese di luglio 2025.

Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. [176227](#), modificando il provv. 19.1.2007 n. [9647](#), ha stabilito che le comunicazioni devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo, considerando il sabato come giorno non lavorativo.

Con riferimento al mese di agosto, cadendo il 31.8.2025 di domenica, il termine è anticipato al 29.8.2025. Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.

Richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità per mancato pagamento del contributo esonerativo - Presentazione

Adempimento: Adempimenti documentali

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale presentare la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

L'adempimento riguarda in particolare i datori di lavoro che decadono dalla possibilità di avvalersi dell'esonero dall'assunzione di disabili per effetto del mancato pagamento del contributo esonerativo.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

In caso di mancato versamento del contributo esonerativo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell'esonero ed è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dal versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

Saldo e acconto IRAP - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regularizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

Saldo e acconto IRAP - Soggetti "solari" - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Tributo: IRAP

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regularizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello IRAP 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

Saldo e acconto IRES - Soggetti "solari" - Regularizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Tributo: Imposte da modello REDDITI

Adempimento: Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Enti commerciali, Enti non commerciali, Società di capitali

Descrizione dell'adempimento:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Termine per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

Tale scadenza vale per:

- soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025;
- soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2025 sussistendone l'obbligo;
- soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.

Saldo e acconto IRPEF, imposta sostitutiva contribuenti minimi e forfetari, tassazione separata, cedolare secca sulle locazioni, IVIE e IVAFE - Regolarizzazione del versamento con maggiorazione 0,4%

Tributo: Imposte da modello

REDDITI Adempimento:

Ravvedimento operoso

Soggetti obbligati: Persone
fisiche

Descrizione dell'adempimento:

Termine per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, con riferimento al modello REDDITI 2025, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 30.7.2025.

30 agosto 2025, sabato

Lavoro sportivo dilettantistico - Comunicazione al RASD dei dati dei rapporti di lavoro

Adempimento: Comunicazioni obbligatorie

Soggetti obbligati: Associazioni di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale l'ente sportivo destinatario di prestazioni sportive deve comunicare i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, iniziato nel mese precedente.

I citati dati:

- saranno messi a disposizione di INPS, INAIL, Ministero del Lavoro ed enti cooperanti;
- devono essere comunicati entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Rientrano nell'obbligo anche le comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.

-

31 agosto 2025, domenica

Bonus donne – Recupero arretrati

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale è possibile effettuare il recupero degli arretrati relativi al c.d. bonus donne ex art. 23 del DL 7.5.2024 n. 60.

In particolare, il recupero dell'agevolazione relativa ai mesi da settembre 2024 fino al mese precedente l'esposizione del mese corrente, può essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Bonus giovani – Recupero arretrati

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale è possibile effettuare il recupero degli arretrati relativi al c.d. bonus giovani ex art. 22 del DL 7.5.2024 n. 60.

In particolare, la sezione "InfoAggcausaliContrib" deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

Cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, relative al mese precedente - Emissione delle fatture

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli – Comunicazione codici fiscali dei figli con applicativo INPS – Termine finale

Adempimento: Comunicazione all'INPS

Soggetti obbligati: Lavoratori

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale la lavoratrice madre è tenuta a comunicare all'INPS i codici fiscali dei figli ai fini dell'accesso alla decontribuzione totale ex L. 213/2023, se la prima esposizione dell'esonero è avvenuta nel flusso UniEmens di competenza gennaio 2025.

La lavoratrice ha infatti 7 mesi di tempo, decorrenti dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l'esonero per la lavoratrice, per rendere la comunicazione.

L'adempimento riguarda le lavoratrici:

- che già fruiscono dell'esonero;
- per le quali risultano presenti, negli archivi dell'INPS, i flussi di denuncia UniEmens nei quali il datore di lavoro, pur avendo esposto l'esonero spettante con gli appositi codici di conguaglio, non abbia indicato i codici fiscali dei figli.

Dirigenti - FASI – Versamento contributi terzo trimestre

Tributo: Contributi Fondi dei dirigenti

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASI e relativi al terzo trimestre dell'anno di riferimento. La contribuzione è:

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- determinata annualmente dal FASI con apposite circolari;
- calcolata applicando l'aliquota (differente in relazione alla classe di iscrizione del dirigente) alla retribuzione utile ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto (entro uno specifico massimale).

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico.

Lavoratori extra - Disapplicazione del contributo addizionale NASpI – Recupero contribuzione

Adempimento: Denunce retributive e contributive

Soggetti obbligati: Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della circ. 91/2020, per le quali trova applicazione la disciplina sul c.d. “lavoro extra”, a decorrere dall'1.1.2020, devono essere integrate anche con le attività di:

- “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05;
- “catering” con i codici ATECO 56.29.20 - 56.21.00 e CSC 7.07.05.

I datori di lavoro che hanno versato sia il contributo addizionale NASpI che gli incrementi previsti per eventuali rinnovi possono recuperare detta contribuzione valorizzando all'interno di “Denuncia Individuale”, “Dati Retributivi”, “Altre A Credito” “Causale A Credito” il previsto codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art. 2, co. 30 L. 92/2012”.

La valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza relativi ai tre mesi successivi alla pubblicazione del messaggio 14.3.2025 n. 913, quindi nei mesi di competenza maggio, giugno e luglio 2025.

Libro unico del lavoro - Dati relativi al mese precedente - Registrazione

Adempimento: Registrazione LUL

Soggetti obbligati: Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro

Descrizione dell'adempimento:

Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.

Nel LUL devono essere indicati i dati relativi:

- alle presenze;

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

L'obbligo di istituzione del LUL riguarda la generalità dei datori di lavoro, con esclusione di quello domestico. Il LUL può essere tenuto nelle seguenti modalità:

- a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimati prima dell'uso);
- a stampa laser (con autorizzazione preventiva da parte dell'INAIL);
- su supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.

Il datore può tenere personalmente il LUL oppure affidarne la tenuta ai professionisti abilitati o ai centri di assistenza delle associazioni di categoria.

Operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie - Fatturazione, registrazione e annotazione

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.

Prelievo erariale unico (PREU) - Versamento della rata mensile per effetto dell'istanza di rateizzazione

Tributo: Prelievo erariale unico (PREU)

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Concessionari di apparecchi da gioco

Descrizione dell'adempimento:

Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.

La base imponibile del PREU è costituita, per ciascun apparecchio, dalle somme giocate e il prelievo è determinato applicando l'aliquota d'imposta alla base imponibile del singolo apparecchio di gioco.

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

Il concessionario può richiedere mediante un'apposita istanza, la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui si trovi in temporanea situazione di difficoltà. Ogni rateizzazione può essere richiesta per un numero massimo di due versamenti consecutivi per anno solare per un numero di rate mensili fino a un massimo di dieci.

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Dichiarazione vendite a distanza di beni importati e versamento della relativa imposta

Tributo: IVA

Soggetti obbligati: Titolari di partita IVA

Descrizione dell'adempimento:

Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:

- non soggetti ad accisa;
- spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
- destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.

Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa - Riduzione dei versamenti - Versamento rateale degli importi

Adempimento: Versamento

Soggetti obbligati: Datori di lavoro, Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone

Descrizione dell'adempimento:

Termine, per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, per il versamento rateale del 50% degli importi dovuti in relazione:

- ai tributi, ad eccezione dell'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali scaduti il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019;

C.S.A. S.r.l.

Centro Servizi Aziendali

- nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi. I contribuenti possono versare gli importi:

- in un'unica soluzione entro il 30.11.2023;
- mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme da versare entro il 30.11.2023.

Il primo 50% degli importi era da versare entro il 30.6.2023 (in un'unica soluzione o in forma rateale).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti